



Bruxelles, 9 luglio 2019  
(OR. en)

10641/2/19  
REV 2

**LIMITE**

JAI 749  
FREMP 88  
POLGEN 129  
AG 27  
ANTICI 8

**NOTA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Modalità standard per le audizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del TUE

---

1. L'articolo 7, paragrafo 1, del TUE prevede una procedura in base a cui il Consiglio può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2. L'articolo 7, paragrafo 1, prevede inoltre che, prima di procedere a tale constatazione, il Consiglio ascolti lo Stato membro in questione.
2. Il Consiglio è attualmente investito di due procedure di questo tipo: la prima nei confronti della Polonia e la seconda nei confronti dell'Ungheria.
3. Il 27 febbraio 2018 la Commissione ha avviato una procedura contro la Polonia. Le audizioni si sono svolte durante le sessioni del Consiglio "Affari generali" del 26 giugno, 18 settembre e 11 dicembre 2018.
4. Il 12 settembre 2018 il Parlamento europeo ha avviato una procedura contro l'Ungheria. Non si è ancora svolta alcuna audizione.
5. La definizione di modalità standard per le audizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del TUE contribuirebbe a semplificare il processo e a creare condizioni di parità per tutti gli Stati membri interessati e per i tre casi possibili (una proposta motivata da parte di un gruppo di Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione).

6. Una volta adottate tali modalità da parte del Consiglio, il Coreper dovrà convenire il contenuto sostanziale delle questioni oggetto di ciascuna audizione.
7. Il progetto di modalità standard è stato discusso nella riunione del Gruppo "Antici" del 2 e 9 luglio. Rispetto all'allegato del documento 10641/1/19 REV1, il testo figurante nell'allegato della presente nota contiene modifiche redazionali ai punti 5, 8, 11, 14, 17 e 20.
8. In considerazione di quanto precede, si suggerisce al Coreper di approvare le modalità standard riportate nell'allegato della presente nota e raccomandare al Consiglio di approvarle nella prossima sessione del 18 luglio 2019.

**Modalità standard per le audizioni secondo le procedure di cui all'articolo 7,  
paragrafo 1, del TUE**

1. L'articolo 7, paragrafo 1, del TUE prevede che il Consiglio, prima di giungere alla constatazione che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2 del TUE o di rivolgergli raccomandazioni, ascolti lo Stato membro nei confronti del quale è avviata la procedura ("lo Stato membro in questione").
2. Poiché il trattato non stabilisce modalità specifiche per le audizioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del TUE, sono stabilite in appresso modalità standard per le audizioni.

Contenuto

3. Il contenuto sostanziale delle questioni oggetto di un'audizione è approvato dal Coreper nel rispetto del contenuto delle questioni sollevate nella proposta motivata che avvia la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del TUE.

Configurazione

4. Per lo Stato membro in questione sono previsti fino a otto posti (nel formato 3+2+3). Si provvede a garantire che i capi delegazione degli altri Stati membri possano essere assistiti da un membro della loro delegazione al tavolo principale (formato 2+3).

A. Caso di una proposta motivata di un terzo degli Stati membri

5. Alla prima audizione la proposta motivata è presentata da un rappresentante degli Stati membri che l'hanno inoltrata; tale presentazione non dovrebbe superare 20 minuti. Lo Stato membro in questione ha quindi l'opportunità di presentare pareri; tale presentazione iniziale non dovrebbe superare un'ora. Lo Stato membro in questione può sempre elaborare ulteriormente i propri pareri per iscritto. La Commissione può presentare osservazioni o informazioni pertinenti alle questioni oggetto dell'audizione; tale presentazione non dovrebbe superare 10 minuti. Successivamente è prevista una sessione di domande e risposte, conformemente alle disposizioni di cui al punto 8.

Al termine dell'audizione, lo Stato membro in questione ha l'opportunità di presentare commenti e osservazioni; non sono previsti limiti di tempo.

La presidenza presenta conclusioni procedurali. Non è inclusa alcuna valutazione della sostanza delle questioni.

Se sono organizzate ulteriori audizioni, esse sono strutturate come stabilito in appresso ai punti da 6 a 10.

6. All'inizio di ogni audizione successiva, un rappresentante degli Stati membri che hanno inoltrato la proposta motivata ha la possibilità di presentare un aggiornamento sulle questioni oggetto dell'audizione; tale presentazione non dovrebbe superare 15 minuti. Lo Stato membro in questione ha l'opportunità di presentare pareri in merito a dette questioni; tale presentazione non dovrebbe superare 20 minuti.
7. La Commissione può presentare osservazioni o informazioni pertinenti alle questioni oggetto dell'audizione; tale presentazione non dovrebbe superare 10 minuti.
8. Gli Stati membri sono invitati a porre allo Stato membro in questione fino a due quesiti per ciascuna questione compresa nel contenuto sostanziale. Ciascun quesito non dovrebbe superare i due minuti. Lo Stato membro in questione ha l'opportunità di rispondere a ciascun quesito; la risposta a ciascun quesito non dovrebbe superare i dieci minuti. In caso siano necessarie ulteriori precisazioni, le delegazioni possono porre quesiti supplementari rispettando lo stesso limite di tempo di due minuti. Lo Stato membro in questione ha la possibilità di rispondere ai quesiti supplementari e, se necessario, di elaborare ulteriormente le proprie risposte per iscritto.
9. Al termine dell'audizione gli Stati membri che hanno inoltrato la proposta motivata hanno la possibilità di presentare osservazioni sugli elementi forniti dallo Stato membro in questione; tale presentazione non dovrebbe superare 15 minuti. Lo Stato membro in questione ha l'opportunità di presentare commenti e osservazioni; non sono previsti limiti di tempo.
10. La presidenza presenta conclusioni procedurali. Non è inclusa alcuna valutazione della sostanza delle questioni.

#### B. Caso di una proposta motivata del Parlamento europeo

11. Alla prima audizione la presidenza riferisce al Consiglio in merito ai contatti presi con il Parlamento europeo sulla proposta motivata di quest'ultimo. Lo Stato membro in questione ha quindi l'opportunità di presentare pareri; tale presentazione iniziale non dovrebbe superare un'ora. Lo Stato membro in questione può sempre elaborare ulteriormente i propri pareri per iscritto. La Commissione può presentare osservazioni o informazioni pertinenti alle questioni oggetto dell'audizione; tale presentazione non dovrebbe superare 10 minuti. Successivamente è prevista una sessione di domande e risposte, come stabilito al punto 14. Al termine dell'audizione, lo Stato membro in questione ha l'opportunità di presentare commenti e osservazioni; non sono previsti limiti di tempo. La presidenza presenta conclusioni procedurali. Non è inclusa alcuna valutazione della sostanza delle questioni.

Se sono organizzate ulteriori audizioni, esse sono strutturate come stabilito in appresso ai punti da 12 a 16.

12. All'inizio di [...] ogni audizione successiva, lo Stato membro in questione ha l'opportunità di presentare pareri in merito alle questioni oggetto dell'audizione; tale presentazione non dovrebbe superare 20 minuti.
13. La Commissione può presentare osservazioni o informazioni pertinenti alle questioni oggetto dell'audizione; tale presentazione non dovrebbe superare 10 minuti.
14. Gli Stati membri sono invitati a porre allo Stato membro in questione fino a due quesiti per ciascuna questione compresa nel contenuto sostanziale. Ciascun quesito non dovrebbe superare i due minuti. Lo Stato membro in questione ha l'opportunità di rispondere a ciascun quesito; la risposta a ciascun quesito non dovrebbe superare i dieci minuti. In caso siano necessarie ulteriori precisazioni, le delegazioni possono porre quesiti supplementari rispettando lo stesso limite di tempo di due minuti. Lo Stato membro in questione ha la possibilità di rispondere ai quesiti supplementari e, se necessario, di elaborare ulteriormente le proprie risposte per iscritto.
15. Al termine dell'audizione, lo Stato membro in questione ha l'opportunità di presentare commenti e osservazioni; non sono previsti limiti di tempo.
16. La presidenza presenta conclusioni procedurali. Non è inclusa alcuna valutazione della sostanza delle questioni.

#### C. Caso di una proposta motivata della Commissione

17. Alla prima audizione la Commissione presenta la sua proposta motivata; tale presentazione non dovrebbe superare 20 minuti. Lo Stato membro in questione ha quindi l'opportunità di presentare pareri; tale presentazione iniziale non dovrebbe superare un'ora. Lo Stato membro in questione può sempre elaborare ulteriormente i propri pareri per iscritto. Successivamente è prevista una sessione di domande e risposte, conformemente alle disposizioni di cui al punto 20. Al termine dell'audizione, lo Stato membro in questione ha l'opportunità di presentare commenti e osservazioni; non sono previsti limiti di tempo.  
La presidenza presenta conclusioni procedurali. Non è inclusa alcuna valutazione della sostanza delle questioni.

Se sono organizzate ulteriori audizioni, esse sono strutturate come stabilito in appresso ai punti da 18 a 22.

18. All'inizio di ogni audizione successiva, la Commissione ha la possibilità di presentare un aggiornamento sulle questioni oggetto dell'audizione; tale presentazione non dovrebbe superare 15 minuti.

19. Lo Stato membro in questione ha l'opportunità di presentare pareri in merito a dette questioni; tale presentazione non dovrebbe superare 20 minuti.
20. Gli Stati membri sono invitati a porre allo Stato membro in questione fino a due quesiti per ciascuna questione compresa nel contenuto sostanziale. Ciascun quesito non dovrebbe superare i due minuti. Lo Stato membro in questione ha l'opportunità di rispondere a ciascun quesito; la risposta a ciascun quesito non dovrebbe superare i dieci minuti. In caso siano necessarie ulteriori precisazioni, le delegazioni possono porre quesiti supplementari rispettando lo stesso limite di tempo di due minuti. Al termine dell'audizione, lo Stato membro in questione ha la possibilità di rispondere ai quesiti supplementari e, se necessario, di elaborare ulteriormente le proprie risposte per iscritto.
21. Al termine dell'audizione, la Commissione ha la possibilità di presentare osservazioni sugli elementi forniti dallo Stato membro in questione; tale presentazione non dovrebbe superare 15 minuti. Lo Stato membro in questione ha l'opportunità di presentare commenti e osservazioni; non sono previsti limiti di tempo.
22. La presidenza presenta conclusioni procedurali. Non è inclusa alcuna valutazione della sostanza delle questioni.

#### Risultati

23. Il processo verbale dell'audizione rispecchia le conclusioni procedurali. In aggiunta, il Segretariato generale del Consiglio redige una relazione formale.

#### Disposizioni transitorie e finali

24. Per le procedure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del TUE avviate prima della definizione delle modalità standard per le audizioni stabilite nel presente documento, dette modalità standard si applicano a partire dalla fase pertinente raggiunta in tali procedure.
25. Le presenti modalità standard non pregiudicano l'applicazione del regolamento interno del Consiglio.

---